

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE SOCI DI CUI ALL'ART. 4 DELLO STATUTO

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 1 e 3 dello Statuto vigente l'adesione all'Associazione ha natura volontaria e libera ed ha durata indeterminata e alla stessa possono essere ammessi tutti e tutte le persone che ne accettino lo Statuto e i regolamenti. Possono altresì aderire all'Associazione, altri Enti del terzo settore, le associazioni disciplinate dal codice civile e le persone giuridiche che, nel loro scopo principale, hanno come fine la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma quattro, dello Statuto vigente, le modalità di ammissione vengono stabilite dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto vigente, sono SOCI FONDATORI coloro i quali siano intervenuti alla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione. Sono SOCI ONORARI le persone scelte fra coloro che hanno dato particolare contributo alla vita dell'associazione o abbiano particolari benemeritenze, nominati dal Consiglio Direttivo. Sono SOCI ONORARI tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le attività dell'associazione. Sono SOCI COLLABORATORI tutti i soggetti volontari che condividono gli scopi e le attività dell'Associazione e desiderano svolgere, per fini di solidarietà, attività per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.
4. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
5. Sono requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione l'adesione al codice etico dell'Associazione.
6. Per essere ammesso a "socio ordinario" dell'associazione, ogni persona che ne farà richiesta sarà tenuta al tassativo rispetto delle seguenti formalità presentandosi di persona o inviando richiesta preventiva anche per via telematica:
 - a) leggere attentamente, compilare in ogni suo campo il modulo d'iscrizione (MODELLO 1) nel quale dovrà essere indicato nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, email (PEC) e numero di telefono;
 - b) leggere attentamente copia dello Statuto che verrà consegnata, affissa nella bacheca dell'associazione ovvero sul sito internet dell'associazione. Il socio che ne faccia richiesta può vedersi inviata una copia digitale dello Statuto al proprio indirizzo email;
 - c) dichiarare sia di conoscere e di attenersi alle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali, sia di condividere pienamente e senza riserve gli scopi e le finalità dell'associazione, così come esposte nello Statuto;
 - d) rilasciare consenso, dopo aver preso visione dell'informativa riguardante le modalità di trattamento e utilizzo dei dati personali così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e successive modificazioni;
 - e) versare, contestualmente alla sottoscrizione del modulo d'iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, l'importo della quota associativa annuale, vigente alla data dell'iscrizione ex art. 3, comma 6, Statuto, che avrà valore annuale e quindi dalla data in cui viene corrisposta fino alla medesima data dell'anno successivo. Pertanto la quota non ha valore solare.
7. Con il termine "cittadini" e "cittadine" di cui all'art. 3, comma secondo, Statuto vigente, non si escludono in non cittadini italiani.

ART. 2

1. Con il compimento di tutte le formalità previste nelle lettere a – b – c – d - e il richiedente acquisisce la qualifica di socio, a tutti gli effetti e contestualmente gli verrà consegnata la tessera di adesione all'Associazione. Non è quindi prevista alcuna forma di tesseramento temporaneo o di vincolo associativo temporaneo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandone per iscritto l'esito all'interessato, con motivazione solo in caso di rigetto. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della sua successiva convocazione. In caso di rigetto l'Associazione è tenuta alla restituzione integrale della quota di iscrizione.
3. La motivazione di rigetto è redatta dal consigliere dissidente e vista per prese visione dal Consiglio Direttivo. Nella motivazione che non pervenga nei termini generali di ammissione del socio si ha per non proposta, pertanto il Presidente procede per l'iscrizione del socio nel Libro soci e delle restanti formalità.
4. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda (art. 3, comma quinto, Statuto). A seguito della definitiva accettazione del nuovo socio i dati personali dello stesso saranno trascritti nel libro soci dell'Associazione, in mancanza, saranno trattenuti solo i dati necessari per identificare il soggetto escluso per i successivi 10 anni.
5. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l'Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità.
6. Le comunicazioni di recesso possono essere inviate a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo della sede, oppure all'indirizzo PEC upp@pec.upprivacy.org.

ART. 3

1. La domanda di ammissione, inoltrata tassativamente all'indirizzo email iscrizioni@upprivacy.org, deve essere approvata o respinta entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento dal Consiglio Direttivo. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Non è applicabile il principio del silenzio assenso.
2. Il Tesoriere verificata la mera regolarità formale della domanda, invia all'interessato l'invito a versare la quota e contestualmente segnala al Segretario la richiesta. Il Segretario, verificato il pagamento, prepara il fascicolo per il primo Consiglio Direttivo e quando non provvede diversamente è il medesimo Segretario a presentare il socio postulante. Ammesso il socio, il Tesoriere iscrive nel database il socio e assegna allo stesso il numero di tessera.
3. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
4. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso agli organi di garanzia interni, i quali deliberano entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. La presente norma ha valore compromissorio ed è condizione di procedibilità per adire la Giustizia ordinaria.

ART. 4

1. I SOCI ONORIARI sono dispensati dal pagare la quota di iscrizione e, a norma dell'art. 4, comma nove, Statuto non godono di elettorato attivo e passivo. Codesta limitazione è superata con l'iscrizione

nella sezione dei soci ordinari e con il versamento della relativa quota. In questo caso il socio sarà tanto socio onorario che ordinario. La cessazione, per qualunque ragione, dello status di socio, comporta la cancellazione da entrambe le sezioni.

2. I SOCIO ONORARI non concorrono nella formazione dei quorum costitutivi.
3. Non c'è limite al numero dei soci onorari.

ART. 5

1. I socio persone giuridiche aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o che ne condividano gli scopi presentano la domanda a mezzo del loro legale rappresentante.
2. Tali soci non hanno diritto di elettorato attivo e dell'elettorato passivo possiedono un solo voto.
3. A tal fine si osservano le norme di cui al presente regolamento fin quando compatibili.

ART. 6

1. Sono SOCI FONDATAORI coloro i quali siano intervenuti alla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione.
2. Alcun privilegio o diritti diverso dagli altri soci è riconosciuto a costoro.
3. Tali soci sono iscritti in apposita sezione del Libro.

ART. 7

1. Il libro soci è detenuto dall'Associazione in forma virtuale ed è inserito all'interno del programma Club Gest di proprietà della società Covenant S.r.l.s., nominata, a tal proposito, responsabile del trattamento dati per conto della titolare associazione.